

Codice A1604A

D.D. 8 febbraio 2018, n. 42

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "Convento", ubicato nel Comune di Novalesa (TO).

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) con gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (Soggetto Operativo di Gestione – SOG) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Novalesa (TO) – con nota in data 2 dicembre 2014, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile mediante un pozzo profondo 40 metri in falda superficiale, ubicato nel medesimo Comune di Novalesa – dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio n. 17, Particella catastale: n. 563 – in misura di l/s massimi 10 e medi 6,25 per complessivi 197.100 metri cubi annui.

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere alla S.M.A.T. S.p.A. di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza, la Città Metropolitana di Torino, con determinazione dirigenziale n. 392-17475/2015 del 12 giugno 2015, ha autorizzato il gestore d'Ambito, S.M.A.T. S.p.A., alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 6 dicembre 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 235/2017 del 6 dicembre 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "*Convento*", ubicato nel Comune di Novalesa (TO).

Il pozzo pilota è stato realizzato ad una quota 795 metri s.l.m., andrà ad integrare e/sostituire l'attuale sistema di erogazione esistente e verrà utilizzato nelle medesime forme e modalità degli esistenti. La realizzazione del nuovo punto di captazione si è resa necessaria a seguito dei pericoli incombenti sulla attuale sorgente di Bosco Nero oltre che delle particolari condizioni idrochimiche sfavorevoli all'approvvigionamento potabile che caratterizzano parte del territorio comunale.

La proposta di definizione presentata è stata elaborata in funzione della portata massima di utilizzo prevista (pari a 10,00 l/s) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo; la perimetrazione che ne è derivata è una via di mezzo tra la geologia, la geomorfologia, l'idrogeologia locale ed il risultato della simulazione modellistica. Questa scelta è giustificata dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che presenta gradienti di flusso della falda elevati ed un limite impermeabile costituito dal substrato roccioso affiorante nell'area di perimetrazione di monte; per tale motivo l'area di salvaguardia è stata fatta terminare in

corrispondenza del contatto tra il substrato roccioso affiorante e sub-affiorante che delimita, verso monte, l'acquifero. La zona di rispetto allargata coinvolgerà pertanto sia i depositi alluvionali del conoide del Rio Bar – sede dell'acquifero interessato dalla captazione – che, in maggior parte, i depositi classificati come detritici di versante posti a Nord Ovest del pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, corrispondente ad un settore ellittico di lunghezza di 112 metri e di larghezza di 130 metri con una superficie complessiva pari a 11.763 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, corrispondente ad un settore semi-ellittico di lunghezza massima di 251 metri e di larghezza di 384 metri con una superficie complessiva pari a 62.608 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 5 – Comune di Novalesa – Progetto Esecutivo – Nuovo pozzo località Zona Convento – Delimitazione aree di salvaguardia del nuovo pozzo località Zona Convento ad uso potabile a servizio del Comune di Novalesa – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano redatto ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – Planimetria aree di salvaguardia su carta catastale ed elenco mappali interessati – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa. L'area di salvaguardia presentata non differisce molto da quella proposta in fase di richiesta di concessione, la differenza sostanziale è nella rotazione della direzione di deflusso rispetto la precedente perimetrazione, tenendo in considerazione tutte le nuove informazioni reperite durante la trivellazione del nuovo pozzo e le successive prove di portata eseguite sullo stesso.

La perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione e l'applicazione della vincolistica che regola l'uso del territorio nei modi indicati dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, identifica la cosiddetta area di protezione statica e ricade totalmente nel territorio del Comune di Novalesa (TO), collocandosi verso il versante montuoso di sinistra della Val Cenischia.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino e non sono risultati ostativi al rilascio della stessa concessione.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un ambito caratterizzato da prevalente copertura a boscaglia di acero, tiglio, frassino e castagneti bordati da boscaglia pioniera rupestre e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma*

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 21 dicembre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 2 dicembre 2014, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile mediante un pozzo profondo 40 metri in falda superficiale, ubicato nel medesimo Comune di Noalesa – dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio n. 17, Particella catastale: n. 563 – in misura di l/s massimi 10 e medi 6,25 per complessivi 197.100 metri cubi annui;

vista la determinazione dirigenziale n. 392-17475/2015 del 12 giugno 2015 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la S.M.A.T. S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di

perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 235/2017, in data 6 dicembre 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 6 dicembre 2017 – prot. n. 0003430, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei

parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato “*Convento*”, ubicato nel Comune di Novalesa (TO), è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola 5 – Comune di Novalesa – Progetto Esecutivo – Nuovo pozzo località Zona Convento – Delimitazione aree di salvaguardia del nuovo pozzo località Zona Convento ad uso potabile a servizio del Comune di Novalesa – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano redatto ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – Planimetria aree di salvaguardia su carta catastale ed elenco mappali interessati – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Novalesa (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Novalesa – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Novalesa affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin